



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 158/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO, M. D'ACRI, F. D'AGOSTINO, F. SERGIO

recante:

"Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/7/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/7/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	14/07/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 158/10[^] - Testo pag. 3
Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale

Normativa citata

L. 7 dicembre 2000, n. 383 pag. 23
Disciplina delle associazioni di promozione sociale

L. 8 novembre 1991, n. 381 pag. 36
Disciplina delle cooperative sociali

L. 11 agosto 1991, n. 266 pag. 41
Legge quadro sul volontariato

Codice Civile - art. 2659-2660 pag. 51

L. R. Calabria 26 luglio 2012, n. 33 pag. 54
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

L. R. Calabria 17 agosto 2009, n. 28 pag. 64
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

L. R. Calabria 30 dicembre 2015, n. 32 - art. 12 pag. 83
*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016
– 2018*

Normativa comparata

L. R. Abruzzo 1 marzo 2012, n. 11 pag. 85
Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale

L. R. Basilicata 13 novembre 2009, n. 40 pag. 92
Disciplina delle associazioni di promozione sociale

L. R. Puglia 18 dicembre 2007, n. 39 pag. 97
*Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383(Disciplina delle
associazioni di promozione sociale)*

L. R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7 pag. 103
Disciplina delle associazioni di promozione sociale

L. R. Marche 28 aprile 2004, n 9 pag. 112
*Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle
associazioni di promozione sociale*

L. R. Toscana 9 dicembre 2002, n. 42 pag. 122
Disciplina delle Associazioni di promozione sociale


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 158/10^a3^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIARE

Progetto di Legge d'iniziativa dei Consiglieri Regionali Orlandino Greco, Mauro D'Acri, Francesco D'Agostino, _____ e Franco Sergio, recante: "Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale"

Reggio Calabria, li


On. Orlandino Greco




On. Mauro D'Acri



On. Francesco D'Agostino



On. Franco Sergio



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27037 del 05.07.16Classificazione 02.05

Relazione sulla proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Greco Orlandino, D'Acri Mauro, D'Agostino Francesco e Sergio Franco (Gruppo Oliverio Presidente) avente ad oggetto: *"Misure per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale"*.

La "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", l. n. 383 del 7 dicembre 2000, come stabilito dall'art. 1 (Finalità e oggetto della legge) "detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti". Lo stesso articolo, infatti, "nel riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito (...) ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia."

Il riferimento soggettivo inerisce le associazioni dedite alla promozione sociale, indipendentemente dalla forma giuridica di costituzione. Nel novero dei soggetti a cui la norma mira ad ascrivere la disciplina figurano le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute, i movimenti, i gruppi, i coordinamenti degli stessi e le federazioni. Al fine di esser ricompresi nella categoria di soggetti cui la disciplina si rivolge, tali persone giuridiche dovranno esser accomunate, sul versante operativo, dallo svolgimento continuativo di attività di utilità e ritorno sociale indirizzate a favore di associati o di terzi, senza alcuna finalità lucrativa e "nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati".

E' inoltre opportuno rimarcare che l'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare qualsivoglia convenzione nell'interazione con enti pubblici e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 383/2000 e dalle leggi regionali e provinciali all'uopo adottate.

La medesima legge istituisce inoltre l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo demandando nuovamente alle Regioni il compito di costituire osservatori regionali per l'associazionismo, la cui disciplina delle funzioni e delle modalità di funzionamento sarà ripartita alla competenza legislativa propria delle Regioni. La legge attribuisce dunque alle singole Regioni il compito di disciplinare

l'ordinamento delle associazioni impegnate nel sociale e di istituire dei Registri su Scala Regionale - come strumento di raccordo- e un istituto di supervisione, quale l'Osservatorio Regionale.

La regione Calabria, adeguandosi correntemente alle leggi Quadro sul volontariato (n. 266. 11 agosto 1981), possiede un registro del volontariato, ma contrariamente ad altre Regioni non ha ancora provveduto all'adozione di una normativa attuativa della Legge n. 383/2000.

Risultando necessaria l'implementazione al fine di colmare un assetto inorganico e deficitario, si è a più riprese ritenuto essenziale l'intervento tempestivo del legislatore regionale per disciplinare la materia delle associazioni dedite alla promozione sociale con particolare riguardo all'istituzione, nel territorio calabrese, dei registri e degli osservatori di cui sopra.

La presente proposta di legge risponde, dunque, all'esigenza di colmare questa lacuna normativa.

In particolare l'art. 1 disciplina la finalità e l'oggetto della presente legge riconoscendo il valore delle associazioni di promozione sociale quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'art. 2 detta una definizione puntuale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 3 riguarda l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni. L'art. 4 specifica le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale. L'art. 5 riguarda la ricezione da parte delle associazioni di donazioni, lasciti testamentari, ecc. L'art. 6 è dedicato alle prestazioni degli associati. L'art. 7 si riferisce alla rappresentanza legale. L'art. 8 prevede l'istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 9 è dedicato alla sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 10, invece, prevede la sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L'art. 11 è dedicato alle procedure per l'iscrizione al registro regionale. L'art. 12 elenca le condizioni di cancellazione dal registro regionale. L'art. 13 riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni. L'art. 14 istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. L'art. 15 illustra il funzionamento e le attribuzioni dell'Osservatorio. L'art. 16 disciplina i rapporti Regione ed enti locali. L'art. 17 specifica le forme di sostegno dell'associazionismo sociale. L'art. 18 prevede la fornitura di spazi e attrezzature. L'art. 19 è

dedicato al diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni iscritte nel registro regionale. L'art. 20 regola la formazione l'aggiornamento e qualificazione degli associati e delle associazioni. L'art. 21, invece, prevede la possibilità per la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge. L'art. 22 disciplina l'obbligo per le associazioni che godono dei contributi pubblici di presentare un rendiconto all'ente concedente il suddetto contributo. L'art. 23 disciplina l'attività di controllo. L'art. 24, è dedicato **alle disposizioni finanziarie**. L'art. 25 riguarda la norma finale. L'art. 26, infine, regola l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria
Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente legge produce un significativo impatto finanziario sul bilancio regionale che può essere complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di nuove spese per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari anno 2016

Articolo	Descrizione oneri finanziari	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
4, comma 1, lett. d)	Contributi regionali per il funzionamento e l'attività delle associazioni di promozione sociale	C	P	50.000,00 €
15, comma 4	Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale	C	P	5.460,00 €
17	Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici	C	P	100.000,00 €
20	Corsi di formazione	C	P	100.000,00

Oneri finanziari a regime 2017 – 2018

Articolo	Descrizione oneri finanziari	C/I	A/P	Anno 2017	Anno 2018
4, comma 1, lett. d)	Contributi regionali per il funzionamento e l'attività delle associazioni di promozione sociale	C	P	50.000,00 €	50.000,00 €
15, comma 4	Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale	C	P	5.460,00 €	5.460,00 €
17	Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici	C	P	100.000,00 €	100.000,00 €
20	Corsi di formazione	C	P	100.000,00	100.000,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'art. 4, comma 1, lett. d), si è condotta una stima di contributi concessi dalle Regioni alle associazioni di promozione sociale per finalità similari. Calcolando una media di tali importi è possibile quantificare una spesa di 50.000 euro annuali.

In relazione all'articolo 8, si precisa che l'istituzione del Registro delle associazioni di promozione sociale non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli inerenti alle spese di funzionamento della Giunta regionale allocate nel Programma U.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2016-2018.

Relativamente all'art. 15, comma 4, per le spese di costituzione e di funzionamento dell'Osservatorio regionale, occorre sottolineare che l'istituzione di tale organismo non implica alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto avrà sede presso il dipartimento regionale competente in materia, Dipartimento delle politiche sociali della Regione, che assicurerà il necessario supporto tecnico (messa a disposizione dei locali, cancelleria, personale amministrativo, ecc.). Tuttavia, sebbene non venga riconosciuto ai componenti alcun gettone di presenza per la

partecipazione alle riunioni, è previsto un rimborso spese di viaggio che può essere stimato complessivamente in euro 5.460,00. Tale importo scaturisce dall'ipotesi di corrispondere a ciascun componente (13, escludendo dai rimborsi un componente della Giunta Regionale nominato dal Presidente, ed il segretario nella persona del responsabile dell'ufficio regionale Politiche Sociali, i quali già accedono alla copertura delle spese per il funzionamento della Giunta, negli appositi capitoli di spesa per il personale della Giunta regionale) un rimborso forfettario secondo quanto previsto dal disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale (30 euro circa per il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore, ed euro 40 per le indennità chilometriche, per complessive 70 euro), e supponendo la convocazione del Comitato una volta ogni bimestre, per un totale di 6 riunioni annuali.

Per la quantificazione dei contributi di cui all'articolo 17, Forme di sostegno dell'associazionismo sociale: contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici, si sono assunti quali parametri di base i contributi concessi, mediante bandi, da alcune regioni alle associazioni di promozione sociale ubicate nel loro territorio. In particolare, tenuto conto dei bandi pubblicati da altre Regioni, il contributo concedibile può essere stimato tra un minimo di Euro 5.000 e un massimo di 10.000. Pertanto, considerata congrua una dotazione finanziaria di Euro 100.000, è possibile realizzare da 10 a 20 progetti.

Infine, in relazione all'articolo 20, che disciplina eventuali corsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli operatori e agli associati delle associazioni di promozione sociale, si è stimato un costo complessivo di Euro 100.000 per le attività di formazione, aggiornamento, informatizzazione, che consentirà di formare 100 operatori.

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la Missione/Programma e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta a Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Articolo che genera spesa	Programma - Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Artt 4,15,17	Programma U.12.07 - U0433110302 "Fondo regionale per le politiche sociali"	155.460,00€	155.460,00€	155.460,00€

In relazione all'articolo 20, considerata la coerenza dell'attività svolta dalle associazioni di promozione sociale con le finalità perseguite dai fondi strutturali, per la parte inerente la realizzazione di progetti di inclusione sociale, è possibile impiegare risorse comunitarie del Por Calabria FSE della nuova programmazione 2014-2020. E, per quanto compatibile con la normativa nazionale vigente (legge 383/2000), impiegare ulteriori risorse statali a copertura degli interventi.

Segue articolato della proposta di legge

“Misure per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale”.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie finalità in materia delle politiche sociali, riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne apprezza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale e ne segue lo sviluppo;
- b) istituisce, come strumento di identificazione delle associazioni, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) istituisce l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di promozione sociale come istituto di supervisione e coordinamento delle stesse;
- d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale al fine di intensificare e istituzionalizzare l’interazione.

Art. 2

Definizione di associazione di promozione sociale

1. Sono considerate, ai fini della presente legge "associazioni di promozione sociale" le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.
2. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge :
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000;
 - b) i soggetti rientranti nella definizione di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 17 agosto 2009 n. 28 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
 - c) le associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale del 26 luglio 2012 n. 33 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

Art. 3

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto regolarmente registrato e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.

2. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;

- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati testamentari;
- c) contributi di organismi internazionali e dell'Unione europea;
- d) contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b), c), d), e)*, nonché, per le risorse economiche di cui alla

lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

3. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività delle associazioni possono essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Art. 5

Donazioni ed Eredità

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6

Prestazioni degli associati

Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7

Rappresentanza

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

TITOLO II

REGISTRO DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 8

Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso il dipartimento delle politiche sociali della Regione, il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Calabria.

2. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

- b) avere sede legale in Calabria da almeno sei mesi, oppure essere un'articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della legge 383/2000. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 3 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.
5. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro devono, altresì, essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 20 e per usufruire dei benefici di cui alla legge 383/2000.
7. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato".
8. Le Associazioni iscritte nel registro regionale devono trasmettere annualmente, entro il 30 giugno, Rendiconto Economico-Finanziario, nonché dettagliata relazione sull'attività svolta.
9. Il registro regionale è pubblicato con cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 9

Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di cui all'articolo 8, comma 3, che operano in Calabria, almeno in tre province, ovvero i coordinamenti regionali e le articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della Legge 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.
2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dal dipartimento delle politiche sociali della Regione.
3. La Regione Calabria provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione che

disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale, nonché le modalità di accesso alla sezione regionale del registro. Il regolamento stabilisce, altresì, il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 17.

Art. 10

Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Le associazioni di cui all'articolo 8, comma 3, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 9, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.
2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al precedente art. 9, comma 4.
3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 4, ed in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

Art. 11

Procedure per l'iscrizione al registro regionale

1. La domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Calabria deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, al dipartimento delle politiche sociali della Regione, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia autenticata dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) Dichiarazione nella quale risulti l'ambito o gli ambiti di attività dell'associazione;
 - d) Copia dell'ultimo rendiconto o bilancio con relativo verbale di approvazione da parte degli organi statutari.

2. L'istruttoria sarà condotta dai componenti degli uffici regionali. Lo stesso ufficio curerà, la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura del Registro Regionale e come previsto dall'art.8 comma 2, della legge 383/2000, l'inoltro annuale di copia aggiornata del Registro Regionale all'Osservatorio nazionale di cui l'art. 11 della legge 383/2000.
3. La domanda, trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione , fa fede il timbro postale, si intende accolta, salvo comunicazione motivata di diniego.
4. Il Registro Regionale è soggetto a revisioni biennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
5. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della legge 383/2000 l'iscrizione nel registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro Regionale della Regione Calabria.

Art. 12

Cancellazione dal Registro Regionale

Le Associazioni verranno cancellate dal Registro Regionale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) Alla verifica annuale mancanza di almeno un requisito a cui è subordinata l'iscrizione;
- b) utilizzo o distrazione di contributi, pubblici o privati, per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati;
- c) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all'articolo 22 stipulate con la Regione, con le province, i comuni e gli enti pubblici;
- d) scioglimento, cessazione o estinzione della associazione.

Art. 13

Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale che decide previa acquisizione del parere dell'Osservatorio Regionale, di cui all'art. 15.
2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto d'iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel

regolamento di cui all'articolo 8 comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 15.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni, al tribunale amministrativo regionale della Calabria, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 383/2000

TITOLO III

OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 14

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, composto da:

a) un componente della Giunta Regionale nominato dal Presidente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un segretario, nella persona del responsabile dell'ufficio regionale preposto alla gestione delle politiche sociali;

c) cinque membri nominati dal Presidente della Giunta Regionale, uno per ciascuna provincia;

d) tre membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'Anci, dell'Uncem e della Lega Autonomie Locali;

e) cinque membri in rappresentanza delle Associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 8. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9, comma 4.

3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

4. I suoi componenti non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

5. L'Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

6. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

Art. 15

Funzionamento e attribuzioni

1. L'Osservatorio per lo svolgimento dei suoi compiti, avrà sede presso il dipartimento delle politiche sociali della Regione, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

2. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

- a) analizzare i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere ed aggiornare dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
- c) formulare proposte operative in materia di associazionismo e promozione sociale;
- d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale
- e) seguire, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell'associazionismo;
- e) esprimere il parere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
- f) assistenza al Dipartimento per le politiche sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro regionale;
- g) organizzare, con cadenza triennale, una conferenza regionale sull'associazionismo, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.

3. L'Osservatorio si riunisce almeno tre volte l'anno o quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Presidente che lo convoca.

4. Ai componenti dell'Osservatorio è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni o per lo svolgimento di eventuali incarichi, assegnati dallo stesso Osservatorio o da altri Enti pubblici nell'ambito delle finalità dell'Osservatorio.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 16

Rapporti Regione ed enti locali

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali:

- a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
 - b) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 21;
 - c) hanno facoltà di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui l'art. 8 per lo svolgimento delle loro attività.
2. La Regione e le province, per quanto di competenza, hanno facoltà di disporre controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 8.

TITOLO IV SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 17

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge sostiene l'associazionismo di promozione sociale attraverso gli interventi a favore delle strutture associative iscritte nei registri regionali.
2. La Regione agevola altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
3. La Regione conferisce contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale, volti:
 - a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
 - b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo inter associativo;
 - c) alla diffusione di metodologie e pratiche mirate alla crescita umana della persona e alla sua valorizzazione;
 - d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
 - e) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
 - f) alla tutela ed alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cinquant'anni di vita attiva e del loro patrimonio mobile ed immobile di valore storico.
4. La regione può assegnare contributi alle Province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le Associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

5. La Giunta regionale si riserva con proprio provvedimento, il potere di stabilire annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 3.

Art. 18

Fornitura di spazi e attrezzature

1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, previa verifica di disponibilità dei mezzi necessari.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. Le Province, gli Enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri regionali analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 19

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale, sotto il coordinamento dell'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale:

- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000.

Art. 20

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione segue la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

Art. 21
Convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici dipendenti dalla Regione ed enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno 12 mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 possono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni devono obbligatoriamente riportare:
 - a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
 - c) le risorse umane aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione; i costi relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
 - d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
 - e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
 - f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
 - g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno 12 mesi contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 22
Rendiconto

1. Le associazioni che godono dei contributi di cui alla presente legge e di altre leggi della Regione Calabria, qualora non provvedano entro il termine previsto nella domanda o nel provvedimento di concessione, alla realizzazione dei programmi, hanno l'obbligo di rimborsare alla Regione le somme ricevute.
2. Alla fine di ogni anno sociale, le associazioni che godono dei contributi pubblici di cui al comma precedente, , debbono presentare alla Regione e, se diversa da quest'ultima, anche all'ente pubblico concedente il contributo, un rendiconto sulle utilizzazioni delle somme ricevute.

3. La mancata presentazione di tale rendiconto comporterà l'esclusione da ulteriori forme di concessione di contributi per gli anni successivi, nonché il blocco della liquidazione di eventuali ratei annui di contributi già concessi, fatto salvo l'obbligo di restituire le somme già erogate da parte dell'ente concedente il contributo.

4. Dal rendiconto presentato deve risultare che l'Associazione non sono stati concessi, per la stessa finalità, altri contributi da enti pubblici in misura superiore alla somma derivante tra la spesa complessiva ed il contributo concesso ai sensi della presente legge.

5. I giustificativi di spesa sull'utilizzazione dei contributi concessi dovranno essere conservati per almeno cinque anni a cura dell'Associazione ricevente e presso la sede sociale comunicata.

Art. 23

Attività di controllo

1. La Regione stabilisce i criteri e le modalità di controllo sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro della sezione regionale, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dal registro.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 14.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24

Norma Finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 4, 15 e 17, quantificati per l'esercizio finanziario in corso in euro 155.460,00, si provvede mediante le risorse allocate nel PROGRAMMA U.12.07 - U0433110302 acceso al "Fondo regionale per le politiche sociali" dello stato di previsione della

spesa del bilancio finanziario 2016-2018 della Regione Calabria, che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.

4- Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016 – 2018, si provvede mediante le risorse utilizzate nel Programma Operativo FSE 2014 – 2020 per quanto compatibili con la normativa comunitaria vigente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

Art. 26

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Parlamento Italiano

Legge 7 dicembre 2000, n. 383

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto

di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

(Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

(Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera *g*), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art. 5.

(Donazioni ed eredità)

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art. 6.

(Rappresentanza)

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Capo II

REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

Sezione I

Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7.

(Registri)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art. 8.

(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonchè la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Art. 9.

(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 10.

(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante

dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Sezione II

Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo

Art. 11.

(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 12.

(Funzionamento e attribuzioni)

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i

rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.

3. All'Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:

- a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
- b) promozione di studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- c) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale sull'associazionismo;
- d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell'associazionismo, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
- f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
- h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
- i) esame dei messaggi di utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 13.

(Fondo per l'associazionismo)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 3 dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

Art. 14.

(Osservatori regionali)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l'associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all'articolo 8, comma 2.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e dell'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001.

3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 15.

(Collaborazione dell'ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

Art. 16.

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale per il volontariato)

1. L'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.

2. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all'anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale o di un suo delegato.

3. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.

Art. 17.

(Partecipazione alla composizione del CNEL)

1. L'Osservatorio e l'Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:».

3. All'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il seguente:

«1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;».

4. All'articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.

Capo III

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI

Sezione I

Prestazioni degli associati

Art. 18.

(Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 19.

(Flessibilità nell'orario di lavoro)

1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Sezione II

Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni

Art. 20.

(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 21.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 22.

(Erogazioni liberali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*:

1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera *i-ter*) è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera *i-bis*)»;

2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli oneri di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*)»;

b) all'articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera *c-septies*) è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge»;

c) all'articolo 110-*bis*, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)»;

d) all'articolo 113, comma 2-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)»;

e) all'articolo 114, comma 1-*bis*, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*) ed *i-bis*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «oneri indicati alle lettere *a*), *g*), *h*), *h-bis*), *i*), *i-bis*) e *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 13-*bis*)».

2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.

Art. 23.

(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 24.

(Accesso al credito agevolato e privilegi)

1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.

2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'articolo 2751-*bis* del codice civile.

3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 2777 del codice civile.

Art. 25.

(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio.

2. All'articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,» sono inserite le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,».

Art. 26.

(Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi)

1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.

Art. 27.

(Tutela degli interessi sociali e collettivi)

1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera *b)*.

2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28.

(Accesso al Fondo sociale europeo)

1. Il Governo, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l'accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonchè, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, per facilitare l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.

Art. 29.

(Norme regionali e delle province autonome)

1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

Art. 30.

(Convenzioni)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonchè le modalità di rimborso delle spese.

3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono

assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.

5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.

2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.

3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati.

Art. 32.

(Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

«*b-bis*) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;».

3. All'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: «senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «nonchè ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

nazionale e regionali,». Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge n 381 del 8 novembre 1991, Disciplina delle cooperative sociali

Art. 1 (Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2 (Soci volontari)

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4 .

Art. 3 (Obblighi e divieti)

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Art. 4 (Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 5 (Convenzioni)

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità Europa debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577)

1. Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale deve essere trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nei cui territorio la cooperativa ha sede legale";

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";

d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

Art. 7 (Regime tributario)

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali" .

Art. 8 (ConSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 (Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 (Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza)

1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815.

Art. 11 (Partecipazione delle persone giuridiche)

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art.12 (Disciplina transitoria)

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.

2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Legge N°52 del 6/2/96 - Modifica apportata all'art. 5 della Legge 381/91

"Legge comunitaria 1994"

Art. 20

(Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali).

1. L'articolo 5 della legge 8 Novembre 1991, n° 381, è sostituito dal seguente:

<< Art 5 - (Convenzioni) - 1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee*, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. >>

TESTO DELLA LEGGE 266/91

LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituita al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.Assicurazione degli aderenti ad organizzazione di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla comunicazione, con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.Convenzioni

1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono

inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.

A agevolazione fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n.102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni."

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle

attività, decide il Ministero delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministero per gli affari sociali.

Art. 9.

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n.954.

Art. 10

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato o favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionale con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sulle stato di attuazione delle normative nazionale e regionali;
- sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

- pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13.

Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n.772.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,

all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trenta e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di

usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n.93, è aggiunto, infine, il seguente comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) artt. 2659-2660**Libro Sesto****Della tutela dei diritti****Titolo I****Della trascrizione****Capo I****Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili****Art. 2659.****Nota di trascrizione.**

Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo. Per i condominii devono essere indicati l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale; ⁽¹⁾

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 17, [L. 11 dicembre 2012, n. 220](#), **in vigore dal 17 giugno 2013**.

Art. 2660.

Trascrizione degli acquisti a causa di morte.

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto;
- 2) la data di morte;
- 3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;
- 4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
- 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'articolo 2826;

6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692.

Legge regionale Calabria 26 luglio 2012, n. 33**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

(BUR n. 14 dell'1 agosto 2012, supplemento straordinario n. 1 del 3 agosto 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 1 ottobre 2012, n. 44)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali:
 - a) riconosce l'opera sociale svolta dalle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone altresì l'autonomia e la dignità e promuovendo il ruolo determinante di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e civile delle comunità locali;
 - b) riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
 - c) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
 - d) promuove e valorizza iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire gli strumenti minimi di conoscenza e le metodologie più adeguate necessari allo svolgimento più efficace dell'azione solidaristica;
 - e) riconosce e valorizza le iniziative di solidarietà che prevedono l'azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione tra queste e gli Enti locali al fine di promuovere l'attuazione sul territorio regionale di metodologie di intervento «a rete»;
 - f) favorisce, alla luce dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista agli articoli 12 e ss.;
 - g) promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato.
2. La presente legge disciplina, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

Art. 2

(Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche

- indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.
2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:
 - a) contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;
 - b) intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;
 - c) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
 - d) prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;
 - e) tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;
 - f) promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;
 - g) promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.

Art. 3

(Organizzazioni di volontariato)

1. È organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell'articolo 2, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico.
3. Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.
4. All'interno di ogni organizzazione di volontariato si possono distinguere le seguenti tipologie di aderenti:
 - a) volontari, che prestano la propria opera gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali, oltre a provvedere al pagamento dell'eventuale quota annuale di adesione;

- b) sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione e senza ricoprire incarichi direttivi. Gli operatori volontari di cui alla lettera a) devono comunque essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato rispetto alle finalità perseguite dall'associazione.
5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento.
 6. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
 7. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.
 8. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
 9. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti di cui al comma 4, lettera a), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che individua i meccanismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a favore dei propri aderenti.
 10. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato od organizzazioni *no-profit*, operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 4

(Reti territoriali e coordinamenti regionali di volontariato)

1. Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative.
2. Sono altresì riconosciute e favorite forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, promosse da singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

CAPO II REGISTRO REGIONALE E REGISTRI PROVINCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 5*(Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato)*

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.
2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
3. Per l'iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:
 - a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e, ove pertinenti, all'articolo 4 comma 1.
4. Nel registro deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti, l'ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all'articolo 2 comma 2, la sede dell'organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.
5. L'iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 8 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991.
6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 4.
7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.
8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.
9. Le reti di volontariato territoriali di cui all'articolo 4 comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all'articolo 5 comma 2.
10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.
11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l'esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

Art. 6

(Procedure per l'iscrizione al Registro)

1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato deve essere presentata personalmente ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione, all'ufficio della competente provincia deputato alla tenuta della relativa sezione, per come determinato nell'articolo 5, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei soci;
 - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
 - c) relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma di quelle future, specificando le metodologie di intervento, la qualificazione dei volontari impiegati e il tipo di prestazioni fornite agli utenti;
 - d) elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;
 - e) indicazione di eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;
 - f) indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone;
 - g) documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14 Febbraio 1992 e del 16 Novembre 1992;
 - h) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di volontariato;
 - i) copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività;
 - j) altra documentazione ritenuta utile da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.
2. L'istruttoria è condotta dai competenti uffici, che curano anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione del registro di propria competenza. Gli uffici provinciali competenti provvedono a trasmettere semestralmente la sezione del registro da essi tenuta al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.
3. Il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
4. Le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione;

- b) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all'articolo 8 stipulate con la Regione, con le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici.
5. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell'ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.

Art. 7
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione e dalle Province, secondo la specifica competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro provinciale o regionale e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime.
2. Sulla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale e sulla omogeneità nell'applicazione dei criteri di iscrizione vigila la Regione attraverso il Settore Politiche Sociali, che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.

CAPO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 8
(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti, gli enti locali e gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al precedente articolo 5, e che dimostrino attitudine e capacità operative, per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
 - b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici. Le convenzioni devono favorire il più possibile lo svolgimento di attività, anche di tipo innovativo sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità.
2. La Regione e gli enti pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione. L'oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla pubblica amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all'interesse generale, da favorire alla luce del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
3. (abrogato)¹

¹Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 44 che precedentemente così recitava: «3. Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime.».

Art. 9

(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro interesse.

Art. 10

(Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole dimensioni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle competenze assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 34/2002.
3. La Regione Calabria, ferme restando le competenze delle province, può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali di cui all'articolo 4, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel limite massimo del 30 per cento della dotazione finanziaria annuale.

Art. 11

(Centri di servizio per il volontariato)

1. L'attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 266/1991 è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato secondo i principi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste in particolare:
 - a) nell'approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
 - c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;
 - d) nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
 - e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
 - f) nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

3. Lo statuto dei centri di servizio deve prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l'accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.
4. L'assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di Gestione del Fondo di cui alla legge 266/1991.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO
ALLE POLITICHE REGIONALI

Art. 12

(Partecipazione del volontariato alla programmazione)

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti tematici di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato, attraverso gli organismi di cui al successivo articolo 13, sono informate e consultate nell'elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

Art 13

(Assemblea e Consulta regionale del volontariato)

1. L'Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.
2. All'Assemblea, che si riunisce almeno ogni anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all'articolo 5.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente della Consulta di cui al comma 4 e ha il compito di:
 - a) formulare, autonomamente, o su richiesta della Consulta, proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
 - b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 14;
 - c) eleggere la Consulta regionale del volontariato di cui al comma 4.
4. L'Assemblea elegge nel proprio seno la Consulta regionale del volontariato, composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'articolo 5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, nomina inoltre tre rappresentanti, in qualità di esperti, che partecipano alle attività della Consulta senza diritto di voto. Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le realtà di volontariato presenti in regione la Consulta può cooptare altri componenti, fino ad un massimo di ulteriori cinque unità in aggiunta ai dieci suddetti, portatori di interessi di aree tematiche non rappresentate nella

composizione della Consulta stessa. L'Assemblea determina con apposito disciplinare le modalità di funzionamento della stessa, nonché della Consulta.

5. La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente ed ha il compito di:
 - a) esprimere parere alla Giunta regionale, se richiesto, in merito alle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato;
 - b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;
 - c) formulare all'Assemblea indicazioni e proposte di discussione e approfondimento su tematiche particolari;
 - d) affidare e sovrintendere la predisposizione del rapporto triennale sul volontariato calabrese, da presentare in occasione della Conferenza regionale di cui all'articolo 14;
 - e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di Gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.
6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta.
7. La Consulta di cui al comma 4 fornisce informazioni all'Assemblea ed alle organizzazioni di volontariato in merito alle iniziative intraprese e invia periodicamente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
8. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea e della Consulta è a titolo gratuito.
9. In caso di mancato funzionamento o palese prolungata inattività della Consulta, l'assessore regionale competente può richiedere al presidente della stessa una convocazione urgente al fine di proporre all'Assemblea la nomina di una nuova Consulta. In caso di mancata convocazione entro 60 giorni provvede l'assessore regionale al ramo.

Art. 14

(Conferenza regionale del volontariato)

1. L'assessore regionale alle Politiche Sociali convoca ogni due anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall'Assemblea regionale di cui all'articolo 13 in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.
2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all'articolo 5, il Comitato di Gestione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, i centri di servizio per il volontariato e tutti i soggetti istituzionali, gruppi e gli operatori interessati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Ai relativi oneri determinati in euro 200.000,00, si provvede, per l'esercizio in corso, con le risorse disponibili all'UPB 6.2.01.02, capitolo 4331103, dello

stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato) come modificato dalla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.
3. Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.
4. In sede di prima applicazione, l'Assemblea di cui all'articolo 13 è convocata dall'assessore regionale alle Politiche Sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'avviso di convocazione saranno comunicate le modalità di svolgimento della stessa.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato), e 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato).

Art. 18

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 55)

(La Corte costituzionale con ordinanza n. 239/2010 ha dichiarato estinto il processo)

TITOLO I

Finalità e contenuti della legge

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e la crescita del territorio.
2. La Regione Calabria, riconoscendone il rilevante valore e la finalità pubblica, attribuisce alla cooperazione sociale un ruolo di *partner* privilegiato degli Enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di una adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui.
3. A tal fine, con riferimento alla legge 8 novembre 1991 n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali», alla legge 8 novembre 2000 n. 328 e alle altre normative nazionali e regionali in materia, la presente legge:
 - a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle organizzazioni di rappresentanza del mondo cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria;
 - b) detta norme che regolano l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - c) prevede il sistema integrato dei servizi sociali disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - d) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali ed ai loro consorzi;
 - e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
 - f) determina le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 29;
 - g) determina le funzioni del Comitato Tecnico di gestione e di valutazione di cui all'articolo 32.

Art. 2*(Definizione)*

1. Le cooperative sociali sono imprese sociali senza fine di lucro che perseguono le finalità previste dall'articolo 1 attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, disciplinati anche da leggi, regolamenti, piani e programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali;
 - b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
3. Le attività di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere svolte nei seguenti campi:
 - a) agricoltura e pesca, agriturismo, industria agro-alimentare;
 - b) industria;
 - c) artigianato;
 - d) ambiente, salvaguardia del territorio e beni culturali;
 - e) commercio;
 - f) turismo;
 - g) servizi;
 - h) innovazione tecnologica ed energia;
 - i) attività integrate di due o più dei settori precedenti;
 - l) altri settori che perseguano, comunque, le finalità di cui al comma 1, lettera b).

Art. 3*(Raccordo con altre norme regionali)*

1. La presente norma si raccorda, in particolare, con quanto già previsto in tema di cooperazione sociale dalle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 5 dicembre 2003, n. 23.

Art. 4*(Persone svantaggiate e deboli)*

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'articolo 2, commi 18, 19 e 20 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 «Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» nonché i soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e conseguenti leggi di recepimento regionale.

Art. 5

(Categorie di soci)

1. Oltre alle categorie di soci già previste dalla normativa vigente ed, in particolare, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dall'articolo 2526 del Codice Civile, lo statuto della cooperativa sociale può prevedere la presenza di soci fruitori e soci volontari. I soci fruitori sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti dalla cooperativa.
2. I soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività gratuitamente e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Nella gestione di servizi da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto i parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
5. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto deve esserci un'apposita sezione del libro dei soci.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta una apposita sezione nel libro dei soci.

TITOLO II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 6

(Albo regionale)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 3, ed in linea con quanto già previsto dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della regione quale aggregazione delle sezioni provinciali dello stesso.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.
3. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2;

- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 2;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore a quanto prevista dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, l'iscrizione nell'albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 114 del T.U. approvato con D.P.R. 9/10/1990 n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 117 del medesimo T.U.
6. L'iscrizione all'albo di cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.
7. Il Dipartimento Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali redige annualmente, entro il mese di marzo, l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo nell'anno precedente. L'albo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge.

Art. 7

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 6, le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;
- b) avere sede legale nella Regione Calabria;
- c) rispetto da parte della cooperativa della normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi agli *standard*, ai parametri di personale da utilizzare;
- d) certificazione di iscrizione all'albo nazionale di cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio.
2. Le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 2, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) presenza di lavoratori idonei, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
- b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/91.
3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali, di cui ai precedenti commi, è comunque condizionata alla regolare applicazione ai lavoratori e ai soci lavoratori della

normativa contrattuale vigente in tema di lavoro, nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa per le categorie di soci di cui all'articolo 5.

Art. 8

(Procedure per l'iscrizione all'albo regionale)

1. La domanda di iscrizione all'albo delle cooperative sociali deve essere presentata alle amministrazioni provinciali presso cui ricade la sede legale delle cooperative e/o dei consorzi in ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
2. Qualora, alla data di promulgazione della seguente norma, le Amministrazioni provinciali non abbiano ancora provveduto alla istituzione degli albi provinciali le cooperative e/o i loro consorzi potranno fare istanza di iscrizione diretta all'albo regionale.
3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2, su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, è presentata al competente Dipartimento regionale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.
4. Alle domande di cui ai commi 1 e 2, salvo eventuali integrazioni richieste dalle amministrazioni provinciali nei casi di cui al comma 1, devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e statuto;
 - b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori, delle eventuali altre categorie di soci;
 - c) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare applicazione ai lavoratori delle vigenti normative in tema di lavoro;
 - e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi.
5. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione alla sezione A dell'albo regionale oltre quanto previsto dal comma 4 devono allegare:
 - a) *curriculum* formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi socio-sanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali;
 - b) relazione concernente:
 - modalità organizzativa delle attività svolte nell'anno precedente con indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);
 - tipologia dell'attività svolta nell'ultimo anno nonché di quella in programma con indicazione di ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).
6. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al comma 4, lettera e) e al comma 5, lettere a) e b) sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere allegati alla domanda

d'iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b) da parte dei soci.

7. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale, oltre a quanto previsto dal comma 4, devono allegare alla domanda:
 - a) autocertificazione del rappresentante legale attestante:
 - 1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa;
 - 2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio ed il periodo presunto di durata di tale situazione;
 - b) relazione concernente:
 - 1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di inserimento;
 - 2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, legge 381/91.
8. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell'ambito del settore scelto, le priorità nei servizi che intende realizzare e gestire con specifica relazione alla qualificazione professionale del personale.
9. I consorzi di cooperative devono presentare domanda nelle forme di cui al comma 3. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del comma 4, nonché l'autorizzazione del legale rappresentante dalla quale risulti il requisito previsto dall'articolo 8 di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
10. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 9

(Adempimenti successivi all'iscrizione)

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti Uffici della Regione e della Provincia, entro 30 giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori. Nello stesso termine le cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del verbale dell'ispezione ordinaria.
2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.
3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

Art. 10

(Cancellazione)

1. Il competente Dipartimento regionale, dispone la cancellazione dall'Albo regionale di cui all'articolo 6:
 - a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottemperano agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;
 - b) quando la cooperativa sociale e/o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dall'iscrizione all'albo di cui al D.M. 23/06/2004, tenuto presso le Camere di Commercio, o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
 - c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 381/91;
 - d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'articolo 4 comma 2, della legge 381/91, per un periodo superiore a dodici mesi;
 - e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento;
 - f) quando è stato accertato dagli organi competenti l'utilizzo da parte della cooperativa di lavoro nero ed irregolare.
2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
4. La Giunta regionale decide, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 31, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione fino alla pronuncia definitiva.
6. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'articolo 15, la perdita dei benefici contributivi nonché la restituzione di quelli eventualmente erogati.

TITOLO III

(La cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona)

Art. 11

(Partecipazione della cooperazione sociale nel sistema integrato di servizi sociali)

1. La Regione promuove un sistema incentrato sull'integrazione degli interventi e dei servizi sociali, sanitari, assistenziali ed educativi e incentiva la collaborazione e l'integrazione tra il settore sociale e il settore sanitario, per favorire una cultura fondata sulla cura della persona nella sua globalità e su nuove metodologie d'intervento capaci di riunire i diversi apporti di natura sociale, sanitaria ed educativa.
2. In applicazione di quanto previsto al comma precedente e in riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha introdotto il principio di sussidiarietà e alla legge 8 novembre 2000 n. 328, nonché alla legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23, la

Regione sostiene il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconoscendo alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella progettazione e programmazione dei servizi sociali, nell'attuazione degli interventi sociali e nella verifica sistematica dei risultati delle prestazioni realizzate.

3. Per il sostegno e il coinvolgimento della cooperazione sociale la Regione e gli Enti locali promuovono azioni volte a sostenerne le capacità progettuali ed imprenditoriali e a favorirne la partecipazione all'esercizio della funzione pubblica.

Art. 12

(Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative)

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e dell'imprenditorialità che la contraddistinguono.
2. Nell'ambito dei propri atti, piani e interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione individua strumenti atti a definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della regione, promovendo il raccordo e la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.

Art. 13

(Raccordo con le attività di formazione)

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale, i competenti organi regionali e locali prevedono strumenti atti a favorire:
 - a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso¹, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali *individuati dalla normativa nazionale*² nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
 - b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto per quelle attività realizzate mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
 - c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

Art. 14

(Raccordo con le politiche attive del lavoro)

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza imprenditoriale, solidarietà e coesione sociale.
2. In particolare, saranno previste, all'interno dei piani regionali e locali di politica del lavoro, forme di interventi che vedendo le cooperative sociali quali soggetti attuatori saranno volte a:

¹**Il termine «l'individuazione» è soppresso dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 55.**

²**Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 55.**

- a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;
 - c) favorire, da parte di amministrazioni pubbliche, l'affidamento della fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali anche mediante la previsione di specifiche riserve nei bandi ad evidenza pubblica;
 - d) promuovere nell'ambito della regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.
3. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali e locali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolto dalle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

TITOLO IV
Affidamento dei servizi

Art. 15
(Affidamenti e convenzioni)

1. Con successivo Regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione permanente competente, sono definite le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 381/91 cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali o loro consorzi, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.
2. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici formulati secondo i principi della presente legge riguardano rispettivamente:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/91.
3. La gestione dei servizi di cui al comma 2, lettera a) consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

Art. 16
(Concessione della titolarità del servizio)

1. La Regione, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 14 della Legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003 (attuativo dell'articolo 5 della legge 328/2000), all'articolo 11 della legge 241/1990 e all'articolo 113 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni, adotta indirizzi per promuovere e sostenere il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà e qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vengono quindi predisposti schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni, di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), in concessione e attraverso lo strumento degli accordi procedurali.
3. La Regione individua modelli atti a valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra cooperative sociali e pubblica amministrazione, anche mediante l'inserimento di regolamenti normativi e procedurali nei piani di zona e negli altri atti

regionali di programmazione e regolamentazione delle attività socio-sanitarie, assistenziali, educative, formative e di sviluppo dell'occupazione.

Art. 17

(Requisiti e Criteri di valutazione per la scelta del contraente)

1. Se sono candidate più cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), in relazione alle modalità di affidamento di cui agli articoli 15 e 16, e con riferimento all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2003, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.
2. Per i servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, requisiti per l'affidamento dei servizi sono:
 - a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;
 - b) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
 - c) la solidità dell'impresa intesa non soltanto in termini economicopatrimoniali, quanto nel senso della più ampia diversificazione della propria clientela o committenza;
 - d) il possesso degli *standard* funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
 - e) l'applicazione, a favore dei dipendenti e dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
 - f) il maggiore numero di lavoratori dipendenti e soci lavoratori dipendenti occupati nell'appalto;
 - g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa con particolare riferimento all'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
 - h) la validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente;
 - i) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
 - l) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati;
 - m) la continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti.
3. Per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/91, oltre agli elementi di cui al comma precedente, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:
 - a) elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;
 - b) il numero dei soggetti svantaggiati;
 - c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

- d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
- e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
- g) il rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 18

(Appalti riservati)

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o quote prestabilite degli stessi, a cooperative sociali e/o loro consorzi che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro *handicap*, non possono esercitare un'attività professionale in condizione normale.
2. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali e/o i loro consorzi debbono risultare iscritti all'apposito albo di cui all'articolo 6.

Art. 19

(Durata e corrispettivi)

1. Al fine di garantire, attraverso la continuità del servizio, un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e se consentito dai bilanci degli enti locali, durata almeno triennale.
2. La Giunta regionale, su istruttoria del Dipartimento del lavoro determina le tabelle dei corrispettivi quantificati in base alle norme contrattuali, previdenziali e contributive.
3. Nella determinazione dei corrispettivi, concernenti la fornitura di beni e servizi, sarà verificata l'adeguatezza rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro, della salute e delle Politiche sociali e così come previsto al comma 2), articolo 87 del D.lgs 163/2006, nonché, i costi relativi alla sicurezza.
4. I prezzi, previsti nelle convenzioni, dovranno essere sottoposti a revisione periodica sulla base dei parametri oggettivi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 20

(Verifica dei contratti)

1. Gli affidamenti dei servizi devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti, promuovendo indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. Verifiche sui servizi oggetto di affidamento potranno essere disposti dal Dipartimento del lavoro e Politiche sociali, attraverso le proprie strutture, anche con riferimento al rispetto degli *standard* di cui alla legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

TITOLO V

Interventi a sostegno della cooperazione sociale

Art. 21

(Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi)

1. In applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, la Regione concede annualmente alle cooperative sociali e ai loro consorzi, contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati a favorire:
 - a) l'ammodernamento funzionale e produttivo mediante ristrutturazione e/o ampliamento di immobili ed acquisto di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerente con gli scopi statutari;
 - b) le innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi, mediante acquisto di macchinari, attrezzature, *software* e *hardware*, autoveicoli e mezzi di trasporto aventi caratteristiche idonee al miglioramento e al potenziamento dell'attività espletata, coerente con gli scopi statutari;
 - c) i processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali *individuati dalla normativa nazionale*³, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati;
 - d) la promozione commerciale, il supporto all'esportazione ed il *marketing*;
 - e) l'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi e per l'adeguamento alle prescrizioni normative vigenti in tema di sicurezza ovvero in tutte le eventuali altre norme cogenti;
 - f) le iniziative atte a favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti pubblici secondo le disposizioni degli articoli 15 e 16;
 - g) le iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
 - h) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può altresì concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi agevolazioni fiscali su base regionale da determinarsi periodicamente mediante apposita previsione nelle manovre finanziarie annuali e pluriennali.

Art. 22

(Limiti dei contributi)

1. Vengono stabiliti i seguenti limiti di contribuzione in riferimento agli interventi di cui all'articolo 21, comma 2:
 - a) lettere a), b): vengono concessi contributi con importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 12.000, elevabile ad euro 20.000 nel caso di progetti presentati da consorzi di cooperative sociali;
 - b) lettere c), d), e): vengono concessi contributi con importi fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 5.000, elevabile ad euro 10.000 nel caso di progetti presentati da consorzi di cooperative sociali;

³Parole aggiunte dall'art. 1, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 55.

- c) lettera f): viene rimborsata agli enti pubblici territoriali una quota massima del 5 per cento dei corrispettivi previsti per gli affidamenti di cui agli articoli 15 e 16 con un tetto massimo di euro 3.000 per ogni singola convenzione;
- d) lettera g): vengono concessi contributi con importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un tetto massimo di euro 2.000 per le cooperative ed euro 8.000 per i consorzi, entro il termine massimo di un anno dall'avvenuta costituzione.
2. I contributi di cui all'articolo 21, comma 2 non sono fra loro cumulabili.
 3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), potranno presentare nuove istanze di agevolazione non prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente richiesta.
 4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettere c), d), e) potranno presentare nuove istanze di agevolazione non prima che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente richiesta.
 5. I soggetti pubblici beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera f), potranno presentare annualmente le istanze di rimborso.
 6. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g) non potranno in nessun caso accedere successivamente alle medesime agevolazioni.

Art. 23

(Fondo speciale per l'innovazione)

1. Viene istituito presso la Regione un Fondo speciale al fine di sostenere progetti di carattere innovativo e sperimentale di nuovi servizi o metodologie d'intervento che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, al fine di provvedere alla costituzione della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma precedente, promuove la collaborazione con le Fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 con sede legale ovvero operatività nella Regione Calabria.
3. I progetti di cui al comma 1, presentati in partenariato con le organizzazioni cooperative di riferimento, di cui al comma 1 dell'articolo 27, hanno precedenza nell'accesso ai benefici.
4. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.
5. Con il Regolamento sono definiti le modalità di finanziamento del fondo ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni.

Art. 24

(Fondo di rotazione per la ricapitalizzazione)

1. La Regione interviene, congiuntamente ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59, per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi, sostenendone l'aumento di capitale sociale ed i progetti di investimento.
2. In particolare, è costituito un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti di sviluppo e ricapitalizzazione degli enti cooperativi per i quali sia prevista la compartecipazione dei citati Fondi mutualistici.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con ulteriori risorse finanziarie finalizzate.
4. Nel Regolamento sono definiti le modalità di funzionamento del fondo ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni.

Art. 25

(Interventi a favore delle cooperative di inserimento lavorativo)

1. Al fine di favorire la continuità lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 comma 1, per le quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone deboli di cui all'articolo 4 comma 2, la Regione interviene a favore delle cooperative di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, per un periodo massimo di due anni, da erogarsi a favore di quelle cooperative che assumano detti soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo per gli stessi dei trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali con riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.

Art. 26

(Interventi a favore dei consorzi fidi)

1. Al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie e per rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle imprese cooperative e dei loro consorzi, la Regione sostiene l'attività dei consorzi fidi attraverso l'incremento del patrimonio sociale, con l'obiettivo di agevolare l'acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove cooperative, l'acquisto di attrezzature, lo sviluppo di servizi *inter-cooperativi*.
2. La Regione, altresì, può stipulare convenzioni con i consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante interventi:
 - a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;
 - b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
 - c) per garanzie su depositi cauzionali e/o fidejussioni bancarie o assicurative richieste da enti pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.
3. La Regione svolge le attività di cui ai commi precedenti tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 20 della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 che prevede misure per favorire lo sviluppo dell'economia e l'accesso al credito attraverso un programma di interventi in materia di credito alle imprese.

Art. 27

(Interventi a favore delle organizzazioni di

Rappresentanza della cooperazione sociale)

1. Al fine di sostenere e sviluppare l'attività delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), sono annualmente concessi, in loro favore ovvero in favore di centri di servizio regionali di emanazione delle medesime organizzazioni, contributi per iniziative progettuali concernenti:
 - a) promozione di nuovi enti cooperativi e/o loro consorzi, nonché azioni di stimolo e diffusione di conoscenze sull'associazionismo cooperativo nel settore sociale;
 - b) assistenza alle cooperative e loro consorzi nella realizzazione di progetti per il potenziamento, la ristrutturazione, la riconversione aziendale, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture e impianti;
 - c) assistenza tecnica, amministrativa, fiscale e finanziaria, diretta ad agevolare la gestione delle imprese cooperative e loro consorzi;
 - d) attività di informazione ed aggiornamento del personale direttivo delle cooperative e loro consorzi per la diffusione delle conoscenze sulle nuove disposizioni legislative e/o sui nuovi procedimenti amministrativi e gestionali;
 - e) organizzazione di idonei tirocini formativi e/o di seminari e processi di aggiornamento e riqualificazione dei operatori e dei quadri delle cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche, tecniche e professionali.
2. Per tali iniziative progettuali, la Regione concede contributi nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa programmata ammissibile, comunque per un importo non superiore a 60.000 euro annui per ciascuna organizzazione, con l'obbligo di documentare l'avvenuta realizzazione dell'intervento in conformità a quanto approvato in sede di ammissione a finanziamento.

Art. 28

(Disposizioni attuative degli interventi)

1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 21, 23, 24 e 25 le cooperative sociali e i loro consorzi che:
 - a) risultano regolarmente iscritte ai competenti albi provinciali, ovvero laddove non già istituiti, che abbiano presentato, entro la data di richiesta delle agevolazioni, istanza diretta di iscrizione all'albo regionale;
 - b) siano in linea, relativamente all'anno precedente quello di richiesta dell'agevolazione, con quanto previsto dalle norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi di cui al Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, comma 1, articolo 5 e comma 1 articolo 6.
2. I requisiti di cui alla lettera b) del comma precedente non sono richiesti alle cooperative o ai consorzi che facciano istanza di accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 21.
3. La Regione consulta la Commissione regionale sulla cooperazione sociale, di cui all'articolo 29, per la definizione delle priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la determinazione dei criteri di assegnazione.

4. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali, purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste dalla presente legge.
5. Il Dipartimento del lavoro e Politiche sociali, attraverso le proprie strutture, può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
6. In considerazione della rilevanza sociale delle attività promosse dalle cooperative secondo le finalità di cui all'articolo 1, i benefici previsti dal presente titolo non sono da computare ai fini della regola del «*de minimis*».
7. La Regione con apposita deliberazione emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, fissando le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

TITOLO VI

Organi consultivi e di valutazione

Art. 29

(Commissione regionale per la cooperazione sociale)

1. È istituita la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
 - a) l'Assessore regionale al Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato che la convoca e la presiede o un suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale alla Sanità ed alle Politiche sanitarie o un suo delegato;
 - c) il Dirigente generale del dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato o un suo delegato;
 - d) il Dirigente generale del dipartimento 13 - Tutela della salute e Politiche sanitarie o un suo delegato;
 - e) almeno quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al comma 1 dell'articolo 27;
 - f) un rappresentante regionale dell'Unione delle Province Italiane (UPI);
 - g) un rappresentante regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e formazione professionale o altro esperto nelle materie poste all'esame della Commissione.
3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2 dell'articolo 23 e di cui al comma 1 dell'articolo 24.
4. I componenti della Commissione di cui al comma 1, possono farsi sostituire da altro rappresentante a tal fine espressamente delegato di volta in volta.

Art. 30

(Funzionamento della Commissione)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione della Commissione regionale sulla cooperazione sociale.
2. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione, salvo interruzioni anticipate, restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario regionale.
5. La partecipazione alle sedute, tenuto conto di quanto dispone l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, in materia di riduzione delle spese per consulenze, comitati e commissioni e dell'articolo 17 della legge regionale 13 maggio 2008, n. 15 in materia di contenimento della spesa per beni e servizi, è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la presenza.

Art. 31

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale è l'organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, a esprimere parere:
 - a) sui provvedimenti regionali di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;
 - b) sul corretto esercizio delle funzioni in tema di cooperazione sociale delegate agli enti locali dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34;
 - c) sulle deliberazioni della Giunta ai sensi della presente legge;
 - d) sulle linee di intervento e di riparto dei contributi regionali di cui ai titoli precedenti;
 - e) sui ricorsi in opposizione alla Giunta regionale di cui all'articolo 10;
 - f) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere tenendo conto anche di quanto emerso nel rapporto annuale predisposto dal Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 34.
3. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.

Art. 32

(Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione)

1. È istituito il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione del quale fanno parte:
 - a) il Dirigente del Settore Politiche sociali, Politiche della famiglia, Servizio civile, Volontariato, Terzo Settore che ne assume la presidenza;
 - b) un Funzionario del dipartimento 10 - Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato con l'incarico di segretario;

- c) almeno quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui al comma 1 dell'articolo 27;
 - d) due esperti nelle materie economiche designati dalla Giunta regionale.
2. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, dirigenti regionali di ciascuna struttura competente in ambito socio-sanitario, di lavoro e formazione professionale o altro esperto nelle materie poste all'esame del Comitato.
 3. Alle sedute potranno, altresì, partecipare un rappresentante per ogni Ente di cui al comma 2 dell'articolo 23 e di cui al comma 1 dell'articolo 24.

Art. 33

(Funzionamento del Comitato)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla sua elezione, provvede, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 29, alla nomina dei componenti il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti.
3. I componenti del Comitato, salvo interruzioni anticipate, restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.
4. Ai membri del Comitato è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 19 e successive modificazioni per i componenti dei Comitati regionali di controllo.

Art. 34

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato Tecnico di Gestione e Valutazione è l'organo che fornisce supporto tecnico alla Giunta regionale in materia di cooperazione; in particolare rientrano tra i suoi compiti:
 - a) l'istruttoria sulle richieste di intervento a sostegno della cooperazione sociale previste dal Titolo V articoli 21, 23, 24, 25 e 27;
 - b) la predisposizione annuale di un *report* sullo stato di attuazione della legge da indirizzare, congiuntamente, alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 29;
 - c) l'elaborazione di eventuali proposte di riallocazione delle risorse sui diversi interventi a sostegno della cooperazione sociale sulla base dei *report* annuali da indirizzare, congiuntamente, alla Giunta regionale ed alla Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 29.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Comitato potrà richiedere alla Giunta regionale la disponibilità di mezzi e personale in organico all'Ente Regione.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 35*(Norma finanziaria)*

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'autorizzazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 1.000.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie allocate all'U.P.B. 4.3.02.04. (capitolo 2233108) ed all'U.P.B. 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, rispettivamente per l'importo di euro 250.000,00 ed euro 750.000,00.
2. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, si provvede con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti possono essere utilizzate, per quanto compatibili con la normativa ed i regolamenti in vigore, ulteriori risorse di provenienza statale e comunitaria.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 29, determina annualmente il piano di riparto nei limiti dello stanziamento in bilancio.

Art. 36*(Abrogazione)*

1. La Legge regionale 30 marzo 2000, n. 5 è abrogata e le relative risorse finanziarie residue transitano nell'apposito capitolo istituito con la presente legge.

Art. 37*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 – art. 12**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018.**

(BURC n. 95 del 30 dicembre 2015)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 19 febbraio 2016, n. 6 e 20 aprile 2016, n. 13)

Articolo 12

(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad apportare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dall'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i..

2. Ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., le variazioni⁴ al bilancio finanziario gestionale da effettuarsi con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento Bilancio sono le seguenti:

4 L'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20 aprile 2016, n. 13 sopprime le parole “agli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, al documento tecnico di accompagnamento e”.

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale;

b) con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, le variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;

c) le variazioni di bilancio riguardanti la reiscrizione di somme vincolate relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti;

d) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) i prelievi dai fondi di riserva e dagli accantonamenti, ad esclusione del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti ai precedenti commi, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

L.R. 1 marzo 2012, n. 11

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 106/6 del 14 febbraio 2012, pubblicata nel BURA 14 marzo 2012, n. 13 ed entrata in vigore il 15 marzo 2012)

Testo vigente (in vigore dal 15/03/2012)

Indice

CAPO I - (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 - (Finalità e oggetto)

Art. 2 - (Definizioni)

Art. 3 - (Atto costitutivo e statuto)

Art. 4 - (Prestazioni degli associati)

Art. 5 - (Risorse economiche)

CAPO II - (REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

Art. 6 - (Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione)

Art. 7 - (Struttura del Registro)

Art. 8 - (Procedure per l'iscrizione)

Art. 9 - (Adempimenti successivi all'iscrizione)

Art. 10 - (Revisione del Registro)

Art. 11 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

CAPO III - (OSSERVATORIO E CONFERENZA REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Art. 12 - (Osservatorio)

CAPO IV - (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 13 - (Norma finanziaria)

Art. 14 - (Abrogazioni)

Art. 15 - (Entrata in vigore)

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l'associazionismo di promozione sociale, come espressione di libertà, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante:

a) l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui alla l.r. 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale".

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo.

2. Sono attività di utilità sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunità nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalità prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3 (Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l'approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere:

- a) la denominazione;
- b) la sede legale;
- c) l'oggetto sociale, coerente con le finalità della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati;
- d) il legale rappresentante dell'associazione e l'organo di amministrazione;
- e) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;
- f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;
- g) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;
- j) le modalità di scioglimento;
- k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 (Prestazioni degli associati)

1. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Al fine di agevolare l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, che prestino anche attività di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla quale dipendono.

Art. 5 (Risorse economiche)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera b), ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all'articolo 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere c), d) ed e).
3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorità, gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziare annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.

CAPO II

(REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

Art. 6 (Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione)

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale.
2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalità di cui all'articolo 2;
 - b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'articolo 3;
 - c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'articolo 4;
 - d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'articolo 5;
 - e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno;
 - f) in alternativa al requisito di cui alla lettera e), hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno;
 - g) sono iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della L. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.
3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale.
4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato).

5. L'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.

Art. 7 (Struttura del Registro)

1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g).

3. Ciascuna Sezione è organizzata, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti articolazioni:

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell'associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attività prevalente e l'articolazione territoriale.

5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Ai sensi della l. 383/2000, articolo 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 è contestualmente trasmessa all'Osservatorio nazionale dell'Associazione.

Art. 8 (Procedure per l'iscrizione)

1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, è inviata alla competente Direzione regionale.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante:

1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'articolo 4, comma 1;

2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'articolo 5;

3) che l'associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere;

e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attività con riferimento almeno all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono:

1) la struttura organizzativa;

2) il campo di attività con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;

3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- 4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall'articolo 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;
 - 5) la disponibilità dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;
 - 6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
 - f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA;
 - g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;
 - h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego.
3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione.
4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformità della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione.
5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo a norma di legge,
6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse.
7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l'associazione è tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall'adozione.
8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.

Art. 9 (Adempimenti successivi all'iscrizione)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
 - b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel corso dell'anno precedente;
 - c) comunicazione dell'avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell'anno in corso e del consuntivo riferito all'esercizio precedente.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 10 (Revisione del Registro)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 9, nonché di quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno.

2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, è avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all'associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 12.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

CAPO III

(OSSERVATORIO E CONFERENZA REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Art. 12 (Osservatorio)

1. All'Osservatorio sociale regionale, istituito con l.r. 22/98, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con l'attuazione della presente legge:

- a) attività di assistenza tecnica e di supporto al competente Servizio nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro regionale;
- b) monitoraggio sulle attività svolte e sui servizi erogati dalle associazioni iscritte al Registro;
- c) indagini e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Abruzzo, anche attraverso l'elaborazione e la valutazione di dati disponibili;
- d) attività di informazione e comunicazione su normative e programmi regionali, nonché su progetti, iniziative ed eventi della Regione e delle associazioni;
- e) diffusione delle informazioni raccolte e redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo sociale in Abruzzo.

CAPO IV

(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 13 (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 14 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

- a) articoli 214 (Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale) e 215 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Associazionismo) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004);
- b) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 (Promozione e riconoscimento dell'associazionismo).

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L.R. 13 novembre 2009, n. 40.

Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 novembre 2009, n. 51-bis.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La Regione, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il ruolo delle associazioni di promozione sociale come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo all'individuazione dei bisogni, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione a una coscienza di partecipazione.
2. La Regione favorisce, altresì, le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le associazioni di promozione sociale operanti nel proprio territorio.

Art. 2

Associazioni di promozione sociale.

1. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine collegano, in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3

Atto costitutivo e statuto.

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto, nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale, e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.
2. Lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
 - e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
 - f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche elettive;

- g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico -finanziari;
- h) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 Risorse economiche.

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazione e legati;
 - c) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - d) contributi degli organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 5 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 383 del 2000 e dell'art. 10, comma 1, lettera 1), della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, istituisce presso il Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità il registro regionale delle associazioni di promozione sociale nel quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'art. 2, costituite ai sensi dell'art. 3, operanti da almeno un anno nonché le articolazioni regionali o provinciali di associazioni nazionali di promozione sociale operanti da almeno un anno.
2. Il registro di cui al precedente comma si articola in due distinte sezioni, in base alla rilevanza regionale o provinciale delle associazioni.
3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione le associazioni che operano nelle due province nonché i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale, con almeno una sede operativa in Basilicata, già iscritte nel registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383 del 2000.
4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina le procedure e le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
6. Il registro è pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet regionale.

Art. 6

Atti soggetti ad iscrizione nel registro regionale
delle associazioni di promozione sociale.

1. Nel registro di cui all'art. 5 della presente legge deve risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Art. 7

Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. È istituito presso il Dipartimento Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti funzioni:

- a) analizza i bisogni del territorio e le priorità di intervento;
- b) formula proposte sulla programmazione regionale e esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta medesima;
- c) redige un rapporto triennale sull'andamento del fenomeno associativo;
- d) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
- e) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale;
- f) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozione sociale.

Art. 8

Composizione e funzionamento dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo Osservatorio.

2. Esso è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di Presidente o suo delegato;
- b) da tre membri designati dalla Giunta regionale tra studiosi ed esperti del settore con comprovata esperienza, almeno quinquennale, ovvero con specifici titoli accademici e relative pubblicazioni;
- c) da tre membri designati dalle associazioni iscritte nel registro regionale.

3. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dalla Giunta regionale.

4. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale fissa le modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

5. L'Osservatorio collabora con l'Osservatorio regionale per il Volontariato, istituito dall'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1, su materie di interesse comune attraverso sedute congiunte.

Art. 9

Prestazione degli associati.

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. 2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. 3. Per poter espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'art. 12, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro regionale hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 10

Rapporti con la Regione e con gli Enti Locali.

1. La Regione, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze:

- a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
- b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'art. 5;
- c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 12 di cui alla presente legge.

Art. 11

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo di promozione sociale.

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo;
- b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 12

Convenzioni.

1. La Regione, gli Enti Locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'art. 5 della presente legge, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.

2. Gli enti di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza e partecipazione delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate, effettivamente sostenute e documentate.

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 3, art. 30, della legge n. 383 del 2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

Art. 13

Formazione e aggiornamento.

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 14

Riduzione dei tributi locali.

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Le disposizioni della presente legge che comportano oneri per l'Amministrazione regionale decorrono a partire dal 2010 per le quali si provvede mediante i trasferimenti dello Stato previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 nonché con i fondi regionali stabiliti per ciascun esercizio con la legge annuale di bilancio.

Art. 16

NOTA: L'articolo 16 non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Art. 17

Entrata in vigore.

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 39

**“Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale)”.**

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ART. 1 (FINALITÀ E OGGETTO)

1. La Regione Puglia promuove l'associazionismo, quale espressione di partecipazione, impegno, solidarietà e pluralismo, riconoscendone il valore sociale e l'autonomia, sostenendone le attività, sia quelle rivolte agli associati sia quelle rivolte a tutta la collettività per fini di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva.
2. La presente legge, nell'ambito dei principi e criteri fondamentali della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), regola i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale e prevede l'incentivazione delle attività attraverso gli strumenti di programmazione e le forme di partecipazione delle stesse alla programmazione regionale.

ART. 2 (DEFINIZIONE)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, così come previsto dall'articolo 2 della l. 383/2000, al fine di arrecare beneficio direttamente o indirettamente a singoli soggetti o alla collettività.
2. Le associazioni di cui alla presente legge perseguono interessi collettivi e fini di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale prevalentemente nei seguenti ambiti:
 - a) sviluppo della personalità umana e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la sua formazione ed espressione nei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità;
 - b) promozione e sostegno dell'esercizio dei diritti civili e sociali e del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;

- c) affermazione e attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture, della solidarietà tra i popoli e della cooperazione;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni e dei prodotti tipici locali, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale;
- e) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psico-sociale delle persone in tutte le fasi della vita;
- f) conseguimento di altri scopi di promozione sociale;
- g) sviluppo della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.

3. Le associazioni di promozione sociale, per il perseguimento degli scopi sociali, si avvalgono prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita. Possono, inoltre, avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Sono considerate di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo continuativo in almeno due province della regione.

ART. 3

(ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE)

1. E' istituito presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia il registro delle associazioni di promozione sociale, di seguito denominato registro, in attuazione dell'articolo 7 della l. 383/2000, cui possono iscriversi i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2 operanti sul territorio regionale e le articolazioni territoriali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale.
2. Le domande di iscrizione delle articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale sono presentate direttamente alla Regione Puglia per l'automatica iscrizione nel registro regionale, secondo quanto disposto all'articolo 4.
3. Le domande di iscrizione al registro delle associazioni operanti solo sul territorio regionale sono presentate al comune sede legale dell'associazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4. Il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare con determina dirigenziale o del responsabile del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.
4. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti e alle procedure fissate dall'articolo 4, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.

ART. 4
(MODALITÀ E TERMINI PER L'ISCRIZIONE
AL REGISTRO)

1. Le articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, nonché le associazioni operanti solo sul territorio regionale, richiedono l'iscrizione nel registro regionale presentando formale domanda, rispettivamente alla Regione e al comune ove ha sede legale l'associazione, da redigere in carta semplice dal legale rappresentante dell'associazione sul territorio regionale, corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto, che indichi denominazione, sede legale, attribuzione della rappresentanza legale, assenza di fini di lucro intesa come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali, democraticità dell'ordinamento interno, criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, loro diritti e doveri, obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi, modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale;

c) relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;

d) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione;

e) documento rilasciato dalla direzione nazionale dell'associazione che attesti l'avvenuta iscrizione nel registro nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul territorio regionale, con l'indicazione della data di avvenuta iscrizione.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte delle associazioni nazionali aventi articolazioni territoriali in Puglia, la Regione avvia l'istruttoria della stessa e, ove non siano rilevate difformità rispetto alle norme nazionali e regionali, dispone l'iscrizione nel registro regionale, che deve in ogni caso avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Tale termine è sospeso una sola volta in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi aggiuntivi richiesti.

3. Il comune ove ha sede legale un'associazione a carattere regionale o locale trasmette il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati. In caso di accertata non conformità del provvedimento comunale ai requisiti prescritti al comma 1, il Settore sistema integrato servizi sociali invita il comune ad adeguarlo nel termine di trenta giorni; decorso inutilmente detto termine l'atto di iscrizione si intende respinto.

4. L'iscrizione al registro regionale è disposta con atto del dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento comunale di cui al comma 3, ovvero entro i termini di cui al comma 2 per le associazioni a carattere nazionale.

5. In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'associazione, questa è tenuta a comunicarle al comune in cui ha sede legale, con comunicazione in carta semplice a firma del

legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nel registro regionale. Il comune dispone entro trenta giorni la verifica del rispetto dei requisiti e ne dà comunicazione alla Regione.

6. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, il comune adotta conseguente formale provvedimento nel rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, trasmettendone, entro trenta giorni dalla data della verifica ispettiva, copia alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali - per la cancellazione dal registro.

ART. 5 (REVISIONE PERIODICA E CANCELLAZIONE)

1. I comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, verificano la permanenza del possesso dei requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l'esito alla Regione - Settore sistema integrato servizi sociali.

2. In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 6.

3. Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di acquisizione del provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro.

ART. 6 (OSSERVATORIO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), è istituita un'apposita sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, che opera con il concorso stabile di un organismo di rappresentanza dell'associazionismo composto da:

- a) il dirigente del Settore cittadinanza attiva, o suo delegato;
- b) il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali;
- c) due esperti nominati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Assessori alla solidarietà e alla trasparenza e cittadinanza attiva;
- d) sette rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, indicate secondo le modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Per i componenti di cui alle lettere c) e d) non è previsto alcun compenso. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente incaricato dal dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali.

2. La sezione dedicata all'associazionismo di promozione sociale, in seno all'Osservatorio regionale delle politiche sociali, si riunisce almeno ogni novanta giorni e ha i seguenti compiti:

- a) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle associazioni di promozione sociale;

- b) promuovere studi e ricerche sull'associazionismo di promozione sociale e favorire la conoscenza, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche;
- c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento sullo svolgimento delle attività associative a sostegno dello sviluppo della democrazia partecipata;
- d) valutare l'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di consulenze) e successive modificazioni.

4. La Regione con la legge di bilancio annuale individua le risorse da destinare alle attività dell'Osservatorio.

RT.7 (ATTIVITÀ DI CONTROLLO)

1. La Regione e i comuni possono disporre controlli e ispezioni secondo le modalità fissate nel regolamento regionale.

2. L'attività di controllo è finalizzata in particolare a verificare che:

- a) le attività di cui all'articolo 2 siano svolte senza finalità di lucro;
- b) gli aderenti alle associazioni di promozione sociale siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile presso terzi;
- c) le organizzazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale conservino la documentazione relativa alle entrate prevista dall'articolo 4 della l. 383/2000;
- d) le scritture contabili e la relativa documentazione giustificativa siano tenute regolarmente.

3. Le associazioni di promozione sociale hanno l'obbligo di mettere a disposizione del personale incaricato dell'effettuazione del controllo tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti dal personale incaricato del controllo e dal legale rappresentante dell'associazione, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni; uno degli originali del verbale rimane presso l'associazione, un altro è trasmesso alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - e il terzo è trasmesso al comune di competenza per i conseguenti provvedimenti.

5. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, il comune competente adotta formale provvedimento per la cancellazione dal registro regionale e lo trasmette alla Regione Puglia - Settore sistema integrato servizi sociali - per i conseguenti adempimenti.

ART.8
(CONVENZIONI)

1. Le convenzioni previste dall'articolo 30 della l. 383/2000, nell'ambito degli obiettivi fissati nel piano regionale delle politiche sociali e nei piani di zona, possono essere stipulate con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale da almeno un anno.
2. I rapporti fra istituzioni pubbliche e associazioni di promozione sociale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli articoli 19 e 56 della l.r. 19/2006.

ART. 9
(NORMA FINANZIARIA)

1. Agli oneri della presente legge connessi alle attività previste si fa fronte nei limiti dello stanziamento di cui all'apposito capitolo da istituirsi a seguito del riparto delle risorse del Ministero per la solidarietà sociale, di cui all'articolo 14 della l. 383/2000.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39, è autorizzata ad approvare le conseguenti variazioni di bilancio in sede di assegnazione da parte dello Stato dei fondi di cui al comma precedente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 dicembre 2007

VENDOLA

Legge regionale Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7**"Disciplina delle associazioni di promozione sociale".**

(B.U. 16 febbraio 2006, n. 7)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
- b) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- c) istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;
- d) disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.

Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.

3. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Art. 3. (Atto costitutivo e statuto delle associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4. (*Prestazioni degli associati*)

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 13, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 5. (*Risorse economiche delle associazioni di promozione sociale*)

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6. (Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.
2. Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:
 - a) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000;
 - b) ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
5. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).
6. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 13 e per usufruire dei benefici di cui alla l. 383/2000.
7. L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere, da parte delle associazioni di promozione sociale e limitatamente a esse, all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore.
8. L'iscrizione nel registro regionale riconosce ai soggetti iscritti il titolo di associazione di promozione sociale.
9. Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7. (Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7 della l. 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.
2. La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.
3. La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro

della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10.

5. La Giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nell'ambito dei seguenti principi e modalità:

- a) il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla Direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all'istanza;
- b) la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;
- c) la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla Direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;
- d) i rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10 per un quarto sono espressione della sezione regionale e per tre quarti sono espressione delle sezioni provinciali del registro;
- e) la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera d), è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;
- f) l'individuazione dei membri di cui alle lettere d) ed e) è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.

Art. 8. (Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)

1. Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.

2. Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.

3. Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.

Art. 9. (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)

1. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.

2. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10.

3. Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Art. 10. (Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale)

1. È istituito l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:

- a) Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) otto membri designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;
- c) quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'ANCI, dell'UNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;
- d) venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 6. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, commi 4 e 5.

2. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

3. I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

4. L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:

- a) analizza i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
- b) formula proposte operative in materia di promozione sociale;

- c) promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
 - d) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
 - e) svolge un ruolo di monitoraggio delle azioni di sostegno, previste dalle norme di settore, in favore delle associazioni di promozione sociale;
 - f) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
 - g) conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 13.
5. Il Presidente della Giunta regionale indice a cadenza annuale una sessione congiunta dell'Osservatorio regionale con il Consiglio regionale del volontariato, istituito dall'articolo 11 della l.r. 38/1994, per favorire il raccordo tra i rispettivi ambiti di intervento nonché lo scambio di conoscenze, esperienze e proposte.

Art. 11. (Rapporti con la Regione e con gli enti locali)

1. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
 - b) hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
 - c) hanno facoltà di concedere anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
 - d) hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 13.
2. La Regione e le province, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 6.
3. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro per i Lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ferme restando le verifiche di compatibilità urbanistica.

Art. 12. (Riduzione di tributi locali)

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del Titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), hanno facoltà di deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6.

Art. 13. (Convenzioni)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6.

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.

4. Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.

5. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 30, comma 3, della l. 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.

6. L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10, entro i successivi sessanta giorni.

7. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14. (Formazione e aggiornamento)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro regionale che predispongono attività formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali possono fornire, su richiesta e previa definizione dei criteri, materiale informativo e didattico, strumentazione tecnica, locali, offrendo inoltre collaborazione tecnica o messa a disposizione di funzionari pubblici in qualità di esperti.

Art. 15. (*Sostegno all'associazionismo di promozione sociale*)

1. La Regione costituisce un fondo rotativo, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato all'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, assegnati alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6, e relativi a progetti di investimento concernenti le seguenti attività:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati destinati a sede delle attività statutarie delle associazioni;
- b) l'adeguamento dei fabbricati, di cui alla lettera a), alle normative vigenti in materia di sicurezza.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene erogato attraverso gli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione costituisce un fondo di anticipazione, gestito dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., finalizzato ad anticipare fondi per i progetti relativi alle attività statutarie che le associazioni realizzano con il sostegno degli Enti locali, in attesa di ricevere da questi il pagamento di somme assegnate a titolo di contributo.

4. Il finanziamento di cui al comma 3 viene erogato secondo modalità di ammissione, criteri di priorità e assegnazione, modalità di erogazione e di rendicontazione definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella sezione regionale del registro di cui all'articolo 6, per le seguenti finalità:

- a) sostegno alla realizzazione di investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio delle attività statutarie delle associazioni e relativi all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze software;
- b) sostegno alla realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
 - 1) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo;
 - 2) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
 - 3) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati.

6. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di assegnazione, i criteri di ammissione e valutazione dei contributi di cui al comma 5.

7. Le Province concedono contributi alle associazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'articolo 6, per le finalità di cui al comma 5 e mediante il trasferimento di parte delle risorse regionali previste per i contributi dall'articolo 18.

Art. 16. (*Norme transitorie*)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.

2. L'iscrizione agli albi provinciali di cui all'articolo 3 della l.r. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6.

3. Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 17. (Abrogazione della l. r. 48/1995)

1. La l.r. 48/1995 è abrogata.

Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri relativi al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio regionale, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007 e imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Per il finanziamento dei fondi e dei contributi erogati alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 15 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2006

Mercedes Bresso

Legge regionale Marche 28 aprile 2004, n. 9**Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale (BUR n. 45 del 6 maggio 2004)**

*Il Consiglio regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga*

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. 2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, rivolte sia agli associati che alla collettività. 3. A tali fini la Regione, con la presente legge, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e in particolare: a) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale; b) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale; c) disciplina la partecipazione delle associazioni di promozione sociale all'esercizio delle funzioni di programmazione nei settori in cui esse operano; d) detta i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Art. 2 (Associazioni di promozione sociale)

1. Sono associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute e non riconosciute, i movimenti e i gruppi costituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, del turismo sociale, del tempo libero, dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà. 3. Per il perseguimento dei fini istituzionali le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Le associazioni possono inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche

ricorrendo a propri associati. Per l'espletamento dell'attività, i lavoratori appartenenti alle associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge usufruiscono delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 4. Ai fini della presente legge non sono associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 383/2000 e le associazioni di volontariato.

Art. 3 (Atto costitutivo e statuto)

1. Le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri istituiti ai sensi degli articoli 5 e 6, sono costituite mediante atto scritto ove è indicata la sede legale e il cui statuto prevede espressamente: a) la denominazione; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la disposizione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi; h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalità di scioglimento; j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4 (Destinazione d'uso delle sedi e dei locali)

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica. 2. La destinazione d'uso rimane invariata fino a quando le associazioni occupano gli spazi indicati al comma 1.

Art. 5 (Registro regionale)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio territorio, al quale possono essere iscritte le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, operanti da almeno un anno. 2. Il registro di cui al comma 1 si articola in due distinte sezioni, a seconda della rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte. 3. Hanno rilevanza regionale e possono richiedere l'iscrizione nella prima sezione del registro le associazioni che operano in almeno tre Province attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa. 4. Nella seconda sezione possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale. 5. Sono iscritti altresì d'ufficio nella prima sezione i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 383/2000. 6. L'iscrizione nel registro di cui al presente articolo è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato.

Art. 6 (Registri comunali)

1. Al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente legge, i Comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale. 2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte d'ufficio le associazioni già iscritte nel registro di cui all'articolo 5 che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno. Sono iscritte altresì su richiesta le associazioni di cui all'articolo 2, costituite ai sensi dell'articolo 3, e aventi sede nel territorio comunale.

Art. 7 (Iscrizione, cancellazione e revisione)

1. Le modalità di iscrizione nel registro regionale, nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione del registro medesimo sono stabilite dalla Giunta regionale. 2. I Comuni disciplinano le modalità di iscrizione nei propri registri, nonché le modalità di cancellazione e le modalità per la revisione dei registri medesimi, nel rispetto dei criteri minimi di uniformità stabiliti dalla Giunta regionale. 3. Il procedimento di iscrizione nel registro regionale deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione del termine suddetto non superiore a trenta giorni per integrazioni o chiarimenti. 4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dai registri della Regione e dei Comuni sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge 383/2000.

Art. 8 (Controlli)

1. La Regione esercita funzioni di controllo sulle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, allo scopo di verificare il permanere dei requisiti necessari all'iscrizione. 2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 3. Qualora vengano riscontrate gravi e ripetute disfunzioni nello svolgimento dell'attività ovvero la perdita di uno o più requisiti necessari per l'iscrizione, il dirigente della struttura organizzativa regionale competente dispone, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 9, la cancellazione dal registro e la revoca di contributi eventualmente concessi.

Art. 9 (Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale)

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale organismo di rappresentanza e con funzioni consultive delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale. 2. L'Osservatorio è composto da venti membri, eletti dall'Assemblea delle associazioni di promozione sociale di cui al comma 5. 3. L'Osservatorio, nell'ambito delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, formula proposte ai fini della programmazione regionale e esprime pareri, su richiesta della Regione, sulle proposte di legge, sui programmi e sugli atti regionali di interesse entro venti giorni dalla richiesta medesima. 4. L'Osservatorio esercita, inoltre, funzioni di monitoraggio, studio e ricerca. 5. L'Assemblea delle associazioni di promozione sociale, formata da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte nella prima sezione del registro regionale, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è convocata almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Osservatorio in carica. 6. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo. Con lo stesso decreto, il Presidente della Giunta regionale convoca la prima riunione dell'Osservatorio neoeletto. 7. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente. 8. Il Presidente dell'Osservatorio convoca e presiede le sedute stabilendone l'ordine del giorno. Egli può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame. 9. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dell'Osservatorio, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dalla Giunta regionale. 10. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualevolta lo richiedano gli organi regionali o un quinto dei componenti. 11. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti da funzionari della struttura organizzativa regionale competente. 12. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di

competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Art. 10 (Partecipazione e accesso)

1. Le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse. 2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 383/2000.

Art. 11 (Formazione, aggiornamento e qualificazione)

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 12 (Sostegno dell'associazionismo di promozione sociale)

1. La Regione concede contributi alle associazioni di promozione sociale, iscritte nella prima sezione del registro regionale, che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali finalizzati all'esercizio della propria attività e in particolare per: a) acquisto di impianti, macchinari, automezzi, attrezzature, licenze software; b) attuazione di programmi innovativi di investimento, individuati ogni triennio dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio di cui all'articolo 9; c) spese per l'adeguamento delle sedi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità. 2. La Regione concede altresì contributi alle associazioni iscritte nella prima sezione del registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti: a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori dell'associazionismo; b) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti; c) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi erogati. 3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è data priorità ai progetti realizzati per interventi interassociativi. 4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 13 (Convenzioni e progetti)

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge, per l'attuazione di

specifici progetti integrativi di attività di promozione sociale verso terzi. 2. Gli enti di cui al comma 1 pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni mediante strumenti idonei a garantire la massima conoscenza e partecipazione delle associazioni operanti nel settore oggetto della convenzione. 3. Le convenzioni debbono precisare almeno: a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento; b) le risorse umane, con adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona, le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività, nonché le condizioni della loro utilizzazione; c) i costi a carico dell'ente pubblico relativi alla copertura assicurativa delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione per l'attività con riferimenti ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente; d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti; e) le modalità di rimborso delle spese documentate; f) le modalità di verifica dell'attuazione; g) la durata, le cause e le modalità di risoluzione. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri contribuiti finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 14 (Criteri di priorità)

1. La scelta dell'associazione con cui stipulare la convenzione da parte degli enti di cui all'articolo 13, comma 1, è effettuata tramite la valutazione dell'attitudine e delle capacità operative delle associazioni, considerando: a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione; b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale; c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse; d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività; e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione; f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori di intervento; g) ulteriori criteri individuati di volta in volta in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico. 2. Qualora le attività da gestire tramite convenzionamento richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 15 (Fornitura di spazi e attrezzature)

1. La Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nella prima sezione del registro regionale, in base a criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Gli spazi e le attrezzature concessi possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni: a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie; b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso; c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria. 2. Gli enti locali e gli altri enti pubblici nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge opportunità analoghe a quelle previste dal comma 1 per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione. 3. Gli enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture, con utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla presente legge. In occasione di particolari eventi può essere concessa l'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge 383/2000.

Art. 16 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attività degli interventi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, della presente legge è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 250.000,00 ed euro 200.000,00. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri complessivi di bilancio. 2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2004 per l'onere di euro 250.000,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.02; per l'onere di euro 200.000,00 mediante impiego di quota parte del Fondo unico nazionale indistinto per le politiche sociali che sarà iscritto nell'UPB 5.30.07 ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006). 3. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 si provvede a decorrere dall'anno 2004 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01. 4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico dell'UPB 5.30.02 e 5.30.07 negli appositi

capitoli che la Giunta è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 17 (Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 7, commi 1 e 2; 8, comma 2; 9, comma 9 e 15, comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea di cui all'articolo 9, comma 5, è convocata entro centoventi giorni dalla costituzione del registro regionale. 3. Nella tabella B allegata alla l.r. 20/1984 e successive modificazioni è aggiunta la seguente voce: "Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, mandato gratuito". 4. Per quanto non previsto, si applica la legge 383/2000. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Data ad Ancona, addì 28 aprile 2004

IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

NOTE

Nota all'art. 2, comma 4

Il testo dei commi 2 e 3, dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 2 - (*Associazioni di promozione sociale*) - Omissis 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."

Nota all'art. 5, comma 5

Il testo del comma 1, dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 7 - (*Registri*) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. Omissis."

Nota all'art. 7, comma 4 Il testo dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 10 - (*Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni*) - 1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. 2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni."

Nota all'art. 10, comma 2 Il testo dell'articolo 26 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 26 - (*Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*) - 1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale."

Nota all'art. 15, comma 3

Il testo del comma 2, dell'articolo 31 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) è il seguente: "Art. 31 - (*Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche*) - Omissis 2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l'addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali. Omissis."

Nota all'art. 16, comma 2

Il testo dell'articolo 27 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2004/2006) è il seguente: "Art. 27 - (*Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari*) - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 2004, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative. 2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall'Unione Europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per l'iscrizione delle relative spese."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 225 del 12 dicembre 2003; * Parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente in data 6 aprile 2004; * Relazione della V Commissione consiliare permanente in data 15 aprile 2004; * Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 aprile 2004, n. 188.

b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIE.

1 f Persone giuridiche private.

l.r. 42/2002

1

Legge Regionale 09 dicembre 2002, n. 42**Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.
Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre
1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema
di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino
dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).**

(Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 18.12.2002)

Capo I - Disposizioni generali	1
Art. 01 - Finalità e oggetto della legge	1
Art. 02 - Associazioni di promozione sociale	1
Art. 03 - Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale	1
Art. 04 - Conferimento delle funzioni alle province	1
Art. 05 - Atto costitutivo e statuto	2
Art. 06 - Prestazioni degli associati	2
Art. 07 - Risorse economiche	2
Capo II - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale	2
Art. 08 - Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale	2
Art. 09 - Struttura del registro	2
Art. 10 - Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale	2
Art. 11 - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni	3
Capo III - Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali	3
Art. 12 - Rapporti con la Regione e con gli Enti locali	3
Art. 13 - Convenzioni	3
Art. 14 - Fondo di dotazione	3
Capo IV - Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale	4
Art. 15 - Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale	4
Art. 16 - Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale	4
Capo V - Regolamenti di esecuzione	4
Art. 17 - Regolamenti di esecuzione	4
Capo VI - Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.	5
Art. 18 - Modifiche all' articolo 9 della l.r.72/1997	5
Art. 19 - Norme finanziarie	5
Art. 20 - Norme transitorie	5
Art. 21 - Abrogazione	5

Capo I - Disposizioni generali*Art. 01 - Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e favorisce il suo apporto al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge:

- a) determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;

b) determina le modalità di partecipazione delle associazioni di promozione sociale aventi sede in Toscana all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;

c) istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

d) disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

e) istituisce la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale;

f) istituisce l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 02 - Associazioni di promozione sociale

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, riconosciute o non riconosciute, i movimenti e i gruppi con i requisiti di cui all' articolo 8 , costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per attività di utilità sociale si intendono le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, espletate nei settori: ambientale- turistico, culturale- educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.

3. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

4. Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati, le associazioni di volontariato, di cui dall' articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, e le associazioni comunque denominate, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, o prevedono il trasferimento, a qualsiasi titolo , della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 03 - Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, articolato per province, in cui sono iscritte:

a) le associazioni di promozione sociale istituite a livello regionale;

b) i livelli di organizzazione territoriale regionale delle associazioni che hanno carattere nazionale già iscritte al registro nazionale, di cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 04 - Conferimento delle funzioni alle province

1. Tutte le funzioni concernenti la tenuta del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale sono attribuite alle Province.

Art. 05 - Atto costitutivo e statuto

1f Persone giuridiche private.

l.r. 42/2002

2

1. Possono essere iscritte nel registro regionale solo le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto nel quale è indicata la sede legale.

2. Nello statuto delle associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi nel registro regionale sono espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative fatte salve le deroghe di volta in volta motivatamente concesse dall'assessore regionale competente in relazione alla particolare natura di talune associazioni;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 06 - Prestazioni degli associati

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Le assunzioni e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo possono prevalere sulle prestazioni volontarie e gratuite solo nelle associazioni di soggetti in condizione di invalidità.

3. Per poter espletare le attività svolte anche in base alle convenzioni di cui all' articolo 13 , i lavoratori, che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all' articolo 8 , hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 07 - Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi ;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Capo II - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

Art. 08 - Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. Per l'iscrizione nel registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale le associazioni devono:

- a) avere sede legale in Toscana ed essere costituite da almeno un anno;
- b) ovvero avere almeno una sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, ed essere iscritte al registro nazionale di cui all' articolo 7 della l. 383/2000 ;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 , comma 1, e 5 comma 1;
- d) la perdita di uno solo dei requisiti di cui alle lettere a) ovvero b), e c) comporta la cancellazione dal registro regionale.

Art. 09 - Struttura del registro

1. Ogni articolazione di livello provinciale del registro regionale comprende le associazioni di promozione sociale aventi sede legale ovvero almeno una sede operativa nella provincia di riferimento, ed è suddivisa, a fini di omogeneità di aggregazione, in tre sezioni così distinte:

- a) sezione "A", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell' articolo 8 che in Toscana hanno un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da tre o più anni e dimostrino di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;
- b) sezione "B", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell' articolo 8 e che non soddisfano le ulteriori condizioni richieste per l'iscrizione alla sezione "A";
- c) sezione "C", nella quale sono iscritte le associazioni che hanno i requisiti indicati nelle lettere b) e c) dell' articolo 8 .

2. Nell'ambito di ciascuna sezione del registro regionale di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l'elencazione di cui all' articolo 2 , comma 2.

Art. 10 - Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale

1. Per essere iscritte nel registro regionale, le associazioni di promozione sociale, nel possesso dei requisiti indicati agli articoli 2 , 5 e 8 , inoltrano la domanda d'iscrizione alle Province nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all' articolo 17 , comma 2.

2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale è incompatibile con l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla l.r. 28/1993 L'incompatibilità sussiste dal momento dell'emanazione del provvedimento d'iscrizione.

3. Nell'ambito del registro regionale, le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte in un'unica articolazione di livello provinciale.

4. Il registro regionale e la sua revisione annuale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 11 - Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. E' facoltà delle Province prevedere e disciplinare ricorsi in via amministrativa con il regolamento di cui all' articolo 17 , comma 2, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro regionale.

Capo III - Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli Enti locali

Art. 12 - Rapporti con la Regione e con gli Enti locali

1. La Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale per l'apporto e l'azione del sistema integrato di attività di utilità sociale di cui all' articolo 2 , comma 2 e servizi sociali nel rispetto della normativa regionale in materia. A tal fine:

a) agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio assistenziale, all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale, nonché alla verifica dell'efficacia dei servizi e delle attività di utilità sociale. A tal fine, la Giunta regionale può promuovere, con la collaborazione delle Province, della Consulta regionale, di cui all' articolo 15 , e dell'Osservatorio regionale, di cui all' articolo 16 , conferenze di programmazione in occasione della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani e programmi relativi a settori in cui operano le associazioni di promozione sociale;

b) possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell' articolo 13 .

2. La Regione e gli Enti locali, inoltre, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

3. Per la realizzazione dei fini di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali possono concordare la messa a disposizione, previa verifica di disponibilità, di spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

4. Per il perseguimento di finalità di valenza sociale, sono attivate forme specifiche di collaborazione mediante protocolli d'intesa con associazioni di rilevanza nazionale o loro federazioni nazionali, regionali e provinciali o comunque associazioni operanti in Toscana, iscritte nel registro regionale di cui all' articolo 8 , rappresentative ovvero di riferimento dei soggetti svantaggiati per minorazione fisica, psichica o sensoriale. Le medesime associazioni sono rappresentate negli organismi consultivi previsti dalla normativa regionale in settori di rilevante interesse rispetto alle attività loro proprie. L'individuazione degli organismi consultivi nel cui ambito le suddette associazioni sono rappresentate è effettuata mediante atto della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 13 - Convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, per lo svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa anche indipendentemente dall'attività prevalente indicata ai sensi dell' articolo 9 , comma 2. (2)

2. Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3. Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

5. Le convenzioni contengono in particolare:

- a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;
- b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e malattie connesse all'attività stessa;
- c) l'indicazione del numero degli associati impiegati nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di impiego;
- d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
- e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

Art. 14 - Fondo di dotazione

1. La Regione Toscana concorre ad agevolare l'accesso al credito delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all' articolo 3 , che realizzano investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.

2. I finanziamenti, erogati dalle banche, a fronte dei quali è concesso un contributo in conto interessi, si riferiscono a spese di investimento finalizzate all'esercizio di attività delle associazioni di promozione sociale. Tali spese riguardano:

- a) l'acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- b) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
- d) l'acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
- e) marketing operativo e strategico;
- f) spese per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- g) scorte nella misura massima del venti per cento dell'investimento totale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, che stabilisce le modalità per l'ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo, nonché i criteri per la stipula delle convenzioni con le banche.

1f Persone giuridiche private.

l.r. 42/2002

4

Capo IV - Consulta regionale e Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

Art. 15 - Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. E' istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta", nei termini di cui all' articolo 20 , comma 4, che rappresenta le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all' articolo 3

2. Con il regolamento di esecuzione previsto dall' articolo 17 , comma 1, si disciplinano le modalità di designazione dei membri della Consulta , garantendo, nell'ambito della stessa: (3)

- a) la presenza di un numero di componenti non superiore a ventisei ;
- b) la rappresentatività delle articolazioni provinciali e delle tre sezioni del registro regionale, come indicate nell' articolo 9 ;
- c) la rappresentatività di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo di promozione sociale di cui all' articolo 2 , comma 2.

3. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo di promozione sociale:

- a) avanza alla Giunta regionale proposte ai fini della programmazione regionale;
- b) può esprimere parere sulle proposte di legge, programmi e altri atti regionali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi regionali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.

4. La Consulta, inoltre, provvede alle designazioni di cui all' articolo 16 , comma 1 e collabora con la Regione e con l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all' articolo 1 , comma 1.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale e, comunque, fino all'insediamento della Consulta successiva.

6. Nel corso della prima riunione la Consulta, a maggioranza assoluta dei componenti, elegge nel suo seno il Presidente, che convoca e presiede le sedute, e fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno. Quest'ultimo può, tra l'altro, prevedere eventuali sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche.

7. La Consulta si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un quinto dei componenti o sia richiesto dagli organi regionali il parere di cui al comma 3, lettera b).

8. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale della competente articolazione organizzativa regionale.

9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

Art. 16 - Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

1. E' istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominato "Osservatorio", nei termini di cui all' articolo 20 , comma 5, composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
- b) sette rappresentanti delle associazioni di promozione

sociale iscritte al registro regionale di cui all' articolo 3 , designati dalla Consulta regionale di cui all' articolo 15 ;

c) tre rappresentanti delle Università toscane, congiuntamente designati dalle Università medesime;

d) tre rappresentanti delle articolazioni provinciali dell'Osservatorio sociale regionale di cui all' articolo 64, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72

(Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), congiuntamente designati dalle Province della Toscana, secondo un principio di rappresentatività territoriale di dimensione sovra-provinciale.

2. La sede dell'Osservatorio è stabilita dalla Giunta regionale antecedentemente alle richieste di designazione di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio:

a) promuove studi e ricerche in tema di associazionismo e svolge funzioni di monitoraggio sul fenomeno, attraverso l'utilizzo di dati disponibili, l'integrazione degli stessi, la loro elaborazione e valutazione;

b) cura la diffusione delle informazioni raccolte e redige annualmente un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Toscana;

c) relaziona in merito ai risultati delle analisi effettuate e formula proposte alla Consulta, di cui all' articolo 15 , per la migliore operatività e qualificazione delle attività che interessano l'associazionismo;

d) collabora con la Regione e con la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale per le finalità di cui all' articolo 1 , comma 1;

e) collabora con l'Osservatorio sociale regionale di cui all'articolo 64 della l.r. 72/1997.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

5. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

6. Alle attività dell'Osservatorio sono destinate le quote di finanziamento attribuite alla Regione Toscana ai sensi dell' articolo 14 della l. 383/2000 , eventualmente integrate da risorse regionali.

7. Almeno una volta l'anno l'Osservatorio e la Consulta regionale si riuniscono in seduta congiunta, sotto la presidenza del Presidente della Giunta regionale, per definire linee comuni di sviluppo e di sostegno all'associazionismo di promozione sociale. Dell'esito dell'incontro è data informazione al Consiglio regionale.

8. Ai componenti dell'Osservatorio è corrisposto il rimborso delle spese sostenute in relazione all'attività svolta.

Capo V - Regolamenti di esecuzione

Art. 17 - Regolamenti di esecuzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalità di designazione dei membri della Consulta , sulla base di quanto previsto dall' articolo 15 , comma 2. (4)

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Province approvano un regolamento che definisce:

1 f Persone giuridiche private.

l.r. 42/2002

5

- a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
- b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
- c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale, che devono essere riportati sul registro regionale.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il dipartimento della Giunta regionale, competente in materia di politiche sociali, predispose uno schema tipo di regolamento del quale le Province possono avvalersi ai fini dell'approvazione di quanto indicato al comma 2.

Capo VI - Disposizioni finali. Norme finanziarie e transitorie.

Art. 18 - Modifiche all' articolo 9 della l.r.72/1997

omissis. (1)

Art. 19 - Norme finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione dell' articolo 14 si fa fronte per gli esercizi 2003 e 2004, con le risorse dell' UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti, per la cifra di 100.000,00 euro per l'esercizio 2003 e di 100.000,00 euro per l'esercizio 2004, per gli anni seguenti si provvederà con legge di bilancio.

2. Agli oneri di spesa di cui agli articoli 15 , comma 9, e 16 , comma 8, si fa fronte per l'esercizio in corso e per gli esercizi 2003 e 2004 con le risorse iscritte nell' UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale- spese correnti" per la cifra di 8.000,00 euro per l'esercizio in corso, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2003, di 8.000,00 euro per l'esercizio 2004."

3. Agli oneri di spesa di cui all'articolo 16 , comma 6, si fa fronte con le risorse dell' UPB 221 "Programmi di iniziative regionali, sistema informativo, ricerca e sviluppo - spese correnti", relative alle quote assegnate di finanziamento statale.

4. La legge regionale di bilancio può prevedere eventualmente risorse aggiuntive a partire dall'anno 2003.

Art. 20 - Norme transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui articolo 17 , comma 2, le Province provvedono, ciascuna in relazione alla propria competenza territoriale, alla predisposizione e approvazione del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, assicurandone la coerenza con la presente legge e con il regolamento. A tal fine richiedono ai soggetti interessati le eventuali necessarie informazioni e integrazioni alla documentazione prodotta e realizzano ogni attività necessaria per:

- a) l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione in relazione alle domande prodotte ai sensi della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo) e giacenti presso gli uffici;
- b) la revisione degli albi delle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1 (albo di livello provinciale) e comma 7 (albo regionale) della legge regionale 36/1990 ;
- c) l'emanazione dei provvedimenti di cancellazione delle associazioni per le quali la verifica di cui alla lettera b) abbia dato esito negativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione inoltra alle Province territorialmente competenti eventuali domande di iscrizione all'albo regionale di cui alla l.r. 36/1990 e i fascicoli relativi alle

associazioni conservati presso i propri uffici. La Regione assicura altresì alle Province la collaborazione dei propri uffici per gli adempimenti connessi alla revisione dell'albo regionale di cui al comma 1, lettera b).

3. Le Province inoltrano tempestivamente alla Regione il registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale relativo all'articolazione territoriale di competenza, redatto ai sensi del comma 1. La Giunta regionale ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nel momento in cui tutte le Amministrazioni provinciali abbiano provveduto in tal senso e, da tale momento, cessa l'efficacia degli albi istituiti ai sensi della l.r. 36/1990

4. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di cui al comma 3, è istituita la Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15 .

5. Entro sessanta giorni dall'istituzione della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 15 , è istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'articolo 16.

Art. 21 - Abrogazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, di cui all' articolo 17 , comma 2, è abrogata la l.r. 36/1990 .

Note

1. Il testo del presente articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 ottobre 1997, n.72 .
2. Parole aggiunte con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57 , art. 1.
3. Parole così sostituite con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57 , art. 2.
4. Parole così sostituite con l.r. 22 ottobre 2004, n. 57 , art. 3.